

⇒ USI CIVICI DI PESCA SULLA PIALLISSA DELLA BAIONA [ID_USC 59 - COD_ARC 7_02]

La seconda operazione commissariale per il Comune di Ravenna nel contesto della legge unitaria è l'accertamento e la sistemazione dell'esercizio della **pesca**.

I diritti di caccia e pesca sono esclusi dalla disciplina di ordinamento degli usi civici dello Stato Pontificio, né l'uso civico di pesca è espressamente menzionato dalla legge 1766/27 anche se ne viene data regolamentazione nel successivo Regio Decreto n. 322 del 1928 (art. 10).

A differenza degli altri usi civici, quello di pesca non dà luogo a liquidazioni e/o divisioni in natura ed è strettamente riservato nell'esercizio ai naturali del luogo sulla base di regolamenti emessi dall'Amministrazione Comunale.

Secondo quanto riportato nell'istruttoria Del Vecchio, alla quale integralmente ci si riferisce, l'evoluzione dell'esercizio della pesca deve essere valutato come strettamente connesso ai caratteri fisico-ambientali del luogo e alla loro permanenza e stabilità. La trasformazione del contesto, e nello specifico gli interventi di bonifica, limitano così di fatto l'esercizio di questo diritto che non può trovare una forma di riconoscimento e compensazione nelle liquidazioni o ripartizioni effettuate, come, invece, avviene negli altri casi, ad esempio il diritto di legnatico.

Nonostante questa diversità di trattamento, le procedure della legge sul riordinamento degli usi civici stabiliscono che anche per i diritti di pesca venga effettuato l'accertamento, ossia il riconoscimento di tale diritto con la relativa identificazione degli ambiti territoriali d'esercizio.

Nel caso di Ravenna la procedura viene attivata nei termini di legge sulla base dell'istanza della popolazione, di cui U. Venturi e S. Ragazzini ne sono rappresentanti, prima per i diritti di pesca (**denuncia del 22/05/1926**) e poi di caccia. Entrambe i diritti sono stati riconosciuti attraverso successive sentenze tra il Comune di Ravenna e i privati enfiteuti, passate in giudicato (dal 1925 al 1947 e successivamente nel 1996, circoscritta alla pesca e alla sola Piallassa della Baiona attualmente di proprietà comunale).

L'uso civico è connesso alla "pesca delle anguille, dei muggini e dei cefali ed altra sorta di tipologia di pesci esistenti" e gli utenti sono la generalità degli abitanti del capoluogo di Ravenna e della frazione di Porto Corsini.

L'estensione è quella coincidente con tutti i territori vallivi, in particolare quelli costituenti l'enfiteusi Pergami-Belluzzi, concessa dalla R.C.A. al Conte Giacomo Paolucci di Forlì nel 1822. Riguarda la trasformazione agricola degli incolti vallivi ed i relitti marini a ridosso delle pinete di Ravenna, un tempo inclusi nei possedimenti feudali delle Abbazie.

Per l'istruttore Del Vecchio, "implicitamente il riferimento territoriale viene a coincidere con le aree non bonificate o interessate dai processi di bonifica". Non essendo possibile, riferisce la Del Vecchio, procedere ad alcun tipo di divisione e/o di estinzione per l'ambito immutato, è ipotizzabile che il diritto di uso civico sia oggi limitato ad "un ambito territoriale costituito da un contesto residuo, non definibile nei perimetri originari". Non avendo la legge del 27 imposto l'immutabilità del contesto si tratta di un ambito che è il "risultato di diverse conformazioni territoriali ed ambientali ad opera di trasformazioni che complessivamente fanno registrare una progressiva contrazione del sistema vallivo ravennate".

A conferma di questa ipotesi, secondo la Del Vecchio, sono le sentenze più recenti (1941 relativa alla caccia e la 1947 relativa alla pesca), nelle quali, si escludono dalla delimitazione dell'ambito gravato da usi civici, le aree bonificate visto che per esse non è prevedibile alcuna affrancazione.

Per quanto riguarda l'identificazione del territorio assoggettato ad uso civico, quella di maggior dettaglio è nella sentenza commissariale del 06/05/1941 di accertamento degli usi civici di caccia, che sulla base delle indicazioni del perito Ettore Guidi, definiva un ambito palustre e vallivo assunto poi a riferimento nella sentenza che regolava i diritti di uso civico di pesca del 12/06/1947.

La perizia Guidi del 1939, individuava come gravato da usi civici un ambito territoriale costituito da due corpi principali:

- La Piallassa Baiona;
- La Piallassa Piomboni.

La **Piallassa Baiona** era estesa per una superficie di 1.404,4044 ha (esclusa la rete dei canali di 88,9440 ha). La trasformazione più recente si ha con l'attuazione della riforma agraria e fondiaria dell'Ente di Colonizzazione del Delta Padano. In applicazione delle leggi di riforma, ai fini dell'appoderamento delle ex-valli vengono espropriati i terreni alla proprietà Baldi (DPR n. 3790 del 27/12/1952) e, ai sensi della legge delega della riforma agraria, trasferiti i diritti di terzi, compresi quelli di uso civico, direttamente sull'indennità di espropriazione.

Nel 1969, in riferimento a questa operazione, viene emessa una sentenza della Corte Costituzionale (n. 133) nella quale si conclude sancendo l'illegittimità del DPR che aveva applicato l'esproprio anche a beni di immodificabile sterilità, come è avvenuto nel caso delle piallasse. L'illegittimità del decreto viene confermata con Sentenza della corte d'Appello di Bologna del 16/02/1979, con la quale viene accertata la ricomprensione dei beni di immodificabile sterilità tra i beni gravati di uso civico.

Dal 1952 al 1979 tali beni, nelle more del contenzioso giudiziale, furono oggetto di numerose ed irreversibili trasformazioni e, nel 1955 la Piallassa della Baiona fu oggetto di permuta tra l'Ente di Colonizzazione del Delta Padano ed il Comune di Ravenna (nell'estensione originaria).

Con sentenza commissariale del 21/03/1996, confermata con sentenza della Corte d'Appello di Roma nel 19/03/1998, viene di nuovo affermata l'esistenza dell'uso civico di pesca sulla Piallassa della Baiona.

Per questa Piallassa l'istruttore Del Vecchio propone di confermare l'attuale stato di fatto del territorio, identificando l'ambito territoriale gravato dall'uso civico come quell'area valliva già tutelata a fini naturalistici e ambientali, circoscrivendo il diritto di pesca a quelle "zone d'acqua ove alligna il pesce" ed escludendo così le parti emerse.

Per entrambe le valli gli usi civici di caccia sono soppressi ai sensi della legge 799 del 02/08/1967 art. 46.

NOTE CARTOGRAFIA SU CATASTO 2012:

Nell'istruttoria Del Vecchio del 1997, le aree individuate sono state riportate nella carta tecnica regionale. Si è provveduto a riprendere i perimetri individuati nell'istruttoria adeguandoli in alcuni casi di corrispondenza alla carta catastale attuale.

Dalla loro sovrapposizione le particelle del catasto attuale assoggettate agli usi civici di pesca sono:

Foglio 13, mappali 1p, 80p, 679p, 682p, 684p;

Foglio 2, mappali 95p, 244, 410p, 417p, 419p, 421;

Foglio 79, mappali 5p, 6, 7, 9p, 10, 11, 14p;

Foglio 80, mappali 3, 4, 72p, 217, 218, 612, 1871p;

Foglio 102, mappali 1p, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 35, 37, 39, 40;

Foglio 103, mappali 1, 112, 172;

Foglio 119, mappale 4p;

Foglio 120, mappali 1, 2, 3, 4, 11;

Foglio 121, mappali 1, 2, 3, 4;

Foglio 133, mappale 11p.